CAMERA DEI DEPUTATI N. 2817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARTINI, CARMINA, CHERCHI, FEDE, FERRARA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA

Disposizioni in materia di applicazione agli invalidi civili degli adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi nonché di accesso dei medesimi al trattamento pensionistico

Presentata il 25 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il principio dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita ha la finalità di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. Tuttavia, l'applicazione indiscriminata di questo principio rischia di non tenere conto delle profonde differenze esistenti tra le persone, in particolare di quelle che convivono con una significativa invalidità.

Nel caso di queste ultime, non si tratta soltanto di una riduzione formale della capacità lavorativa, ma, spesso, di una condizione complessa che incide sulla salute globale, sull'energia fisica e mentale, sulla necessità di cure continue e, non ultimo, sulla qualità della vita. In questo contesto, assumere che l'aspettativa di vita « statistica » di tali persone coincida con quella della generalità della popolazione rischia di produrre un'ingiustizia strutturale.

L'attuale sistema, che lega l'età pensionabile all'aspettativa di vita media della popolazione, ignora le specifiche condizioni di salute e di *stress* psicofisico che caratterizzano i lavoratori in condizione di invalidità. Imporre ad essi il medesimo sistema di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita previsto per la generalità dei lavoratori rappresenta una violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

In Italia, sebbene l'aspettativa di vita alla nascita sia tra le più alte in Europa, per chi presenta limitazioni funzionali la quantità di anni vissuti in buona salute è sensibilmente inferiore. Interrompere il la-

voro anticipatamente permetterebbe a queste persone di dedicare una maggior parte di tempo alla prevenzione sanitaria e alle terapie, riducendo in prospettiva la pressione sul Servizio sanitario nazionale.

La spesa prevista, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, risulta compensata dal risparmio che si realizzerebbe nel lungo periodo. Un lavoratore fragile che rimane in servizio oltre le proprie capacità fisiche ha maggiori probabilità di ricorrere a lunghi periodi di malattia o a pensioni di invalidità, costi che la presente proposta di legge mira a prevenire mediante il ricorso ad un meccanismo predefinito di uscita dal mondo del lavoro.

Eliminare o quanto meno modulare il meccanismo dell'aumento automatico dell'aspettativa di vita ai fini pensionistici per le persone con un'invalidità significativa non costituirebbe un privilegio, ma un atto di equità. L'uguaglianza, infatti, non consiste nel trattare tutti allo stesso modo, bensì nel riconoscere le differenze e compensarle in modo proporzionato. In altre parole, non si chiede un vantaggio, ma il riconoscimento di uno stato di fatto oggettivo.

C'è poi da considerare un aspetto spesso sottovalutato: il legame diretto esistente tra il lavoro, lo *stress* e la salute. Per chi convive con una invalidità significativa, il carico lavorativo – anche quando sostenibile sul piano materiale – può avere un impatto molto più pesante sul benessere psicofisico. Consentire a queste persone un accesso anticipato alla pensione significa offrire loro la possibilità di rallentare i ritmi, ridurre lo *stress* cronico e dedicare tempo alla prevenzione, alle terapie e alla cura di sé. Ciò non solo migliora la qualità della vita, ma può anche contribuire a ridurre, nel lungo periodo, la spesa sanitaria e assistenziale a carico della collettività.

In questa prospettiva, l'accesso alla pensione anticipata per gli invalidi civili dovrebbe essere letta non come un costo, ma come un investimento sociale: un investimento in dignità, salute e sostenibilità. I responsabili di un sistema previdenziale moderno non dovrebbero solo far quadrare i bilanci, ma anche interrogarsi sul tipo di società che si vuole costruire e su come tutelare chi vive in condizioni di maggiore fragilità.

Portare questa riflessione all'attenzione di chi detiene il potere decisionale significa chiedere un cambio di paradigma: passare da un approccio puramente statistico a un approccio più attento alla qualità della vita delle persone. Parlare di pensione, in questo caso, non significa solo parlare di numeri o di età anagrafica, ma di tempo, di salute e di possibilità concrete di vivere con maggiore serenità gli anni della terza età.

E porre queste domande, con rispetto e senza contrapposizioni, non è offensivo: è un esercizio di cittadinanza consapevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, ha la finalità di garantire equità e proporzionalità nell'accesso ai trattamenti pensionistici degli invalidi civili, tenendo conto dell'impatto delle condizioni di salute sulla qualità e sull'aspettativa di vita, nonché della necessità di tutelare il benessere psicofisico della persona.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai lavoratori in condizione di invalidità riconosciuta nelle misure previste dall'articolo 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono o, in quanto in possesso dei prescritti requisiti, potrebbero essere beneficiari di regimi di pensionamento anticipato.

Art. 3.

(Esclusione dall'adeguamento automatico alla speranza di vita)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, alle persone riconosciute invalide in misura pari o superiore al 74 per cento, non si applica l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, alle persone riconosciute invalide in misura pari o superiore al 50 per cento e inferiore al 74 per cento, l'incremento di cui al comma 1 del presente articolo si applica in misura

inversamente proporzionale al grado di invalidità, secondo criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 4.

(Accesso anticipato alla pensione di vecchiaia per tutela della salute)

1. Fermi restando gli anticipi pensionistici già riconosciuti dalla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2027, alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, è applicata, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e della determinazione della misura della stessa, una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari a due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità riconosciuta.

2. Alle persone di cui all'articolo 3, comma 2, la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo è applicata nella misura di un mese per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità riconosciuta.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti sociali, sanitari ed economici delle misure adottate, con particolare riferimento alla qualità della vita dei beneficiari e al risparmio indotto sulla spesa sanitaria nazionale.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative necessarie.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0184700